

## RELAZIONE TECNICA

I contenuti della relazione tecnica da allegare all'istanza ex articolo 109 D.Lgs. 152/06 ed ex articolo 8 della LR. n. 17/2007 devono essere differenziati in ragione del tipo di intervento e del materiale per il quale si chiede l'autorizzazione all'immersione, come di seguito indicato.

### RIPASCIMENTO DELLA FASCIA COSTIERA

Il ripascimento della fascia costiera di cui all'articolo 8 della LR. n. 17/2007 può riguardare sia un intervento a carattere manutentivo, necessario a ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarinari particolarmente intensi o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso sia l'ampliamento e/o la creazione di nuove spiagge. In entrambi i casi, relazione tecnica deve contenere indicazioni relative al sito di intervento, al materiale che si intende utilizzare per il ripascimento e alle modalità di realizzazione dell'intervento, finalizzata ad individuare e giustificare le scelte progettuali. Le informazioni contenute nella relazione tecnica devono essere integrate successivamente da una documentazione fotografica che testimoni lo stato del sito di intervento prima e immediatamente dopo l'intervento e all'inizio della stagione balneare.

Pertanto, la relazione tecnica riferisce in ragione dei seguenti aspetti:

1. Relazione descrittiva del progetto, contenente indicazioni circa:

- a) la motivazione dell'intervento;
- b) la descrizione del sito;
- c) la descrizione dell'opera;
- d) lo studio della compatibilità ambientale dei materiali. Lo studio dovrà contenere i seguenti elementi:

- Valutazione qualitativa del tratto di spiaggia da ripascere;
- l'origine, le tipologie, i quantitativi (metri<sup>3</sup>/m lineare di spiaggia), nonché le caratteristiche qualitative (granulometria, parametri chimici e microbiologici, colore, odore etc...) dei materiali destinati al rinascimento;

e) le modalità di versamento con le eventuali cautele che si intendono mettere in atto per limitare la dispersione di materiale fine;

f) i tempi previsti per le varie fasi operative di cui è costituito l'intervento;

2. Tavole di dettaglio progettuale, scala 1:500 o di dettaglio superiore;

3. Cartografia del sito d'intervento, in scala 1:5000 con l'evidenziazione della/e cella/e litorale/i oggetto dell'intervento, della/e zona/e di sversamento, dei punti di alimentazione e/o pennelli imbonitori previsti.

Sulla base della caratterizzazione del materiale da utilizzarsi per il ripascimento occorre indicare i quantitativi previsti, così come indicato nella tabella A:

Tabella A: Dati quali-quantitativi relativi all'intervento di ripascimento

Cella litorale	Lunghezza cella litorale (m)	Quantità materiale (m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> materiale /m lineare	D <sub>50</sub>	% ghiaia	% sabbia	% pelite	m <sup>3</sup> pelite	m <sup>3</sup> pelite /m lineare

#### A. IMMERSIONE IN CASSE DI COLMATA, VASCHE DI RACCOLTA O COMUNQUE IN STRUTTURE DI CONTENIMENTO POSTE IN AMBITO COSTIERO, DI MATERIALI DI ESCAVO DI FONDALI MARINI O SALMASTRI O DI TERRENI LITORANEI EMERSI

Nei casi di cui all'articolo 109 D.Lgs 152/06, comma 1, lettera a), la relazione tecnica deve contenere indicazioni relative al sito di dragaggio, al materiale dragato oggetto di immersione, alle modalità di realizzazione del dragaggio, alle modalità di trasporto e d'immersione del materiale dragato, alle modalità di conterminazione.

La relazione tecnica, da sviluppare in modo corrispondente alle varie fasi in cui si articola la movimentazione dei materiali, riferisce in ragione dei seguenti aspetti:

1. Caratterizzazione del sito d'intervento;
2. Caratterizzazione dei sedimenti oggetto di dragaggio;
3. Attività di dragaggio, trasporto, riempimento, conterminazione definitiva e utilizzo finale dell'area.

Nelle more dell'emanazione di una disciplina statale in materia per le modalità di redazione della relazione tecnica si rimanda al D.M. 24/01/1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti

da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino).

La relazione tecnica deve essere prodotta in duplice copia, una delle quali è trasmessa, a cura della Provincia, alla Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima e l'acquacoltura per l'espressione del parere di competenza.

#### B. IMMERSIONE IN MARE O IN AMBITI AD ESSO CONTIGUI, DI INERTI, MATERIALI GEOLOGICI INORGANICI E MANUFATTI AL SOLO FINE DI UTILIZZO.

Nei casi di cui all'articolo 109 D.Lgs 152/06, comma 1, lettera b) la relazione tecnica deve contenere indicazioni relative all'intervento, al materiale oggetto d'immersione, alle modalità di realizzazione ed al fondale oggetto dell'intervento.

La relazione tecnica riferisce in ragione dei seguenti aspetti:

1. Relazione descrittiva del progetto, contenente indicazioni circa:

a) la motivazione dell'intervento;

b) la descrizione dell'opera;

c) le tipologie, i quantitativi e l'origine dei materiali destinati all'immersione in mare;

d) le caratteristiche qualitative dei materiali destinati all'immersione;

e) le modalità di versamento con le eventuali cautele che si intendono mettere in atto per limitare la dispersione di materiale fine;

f) i tempi previsti per le varie fasi operative di cui è costituito l'intervento;

2. Tavole di dettaglio progettuale, scala 1:500 o di dettaglio superiore. In caso di interventi di modifica di opere esistenti, è necessario che gli elaborati consentano il confronto tra la situazione attuale e quella di progetto;

3. Cartografia del sito d'intervento, scala 1:10.000 o di dettaglio superiore, con indicazione della presenza di biocenosi sensibili.

La valutazione delle caratteristiche biologiche del sito di intervento comporta la descrizione delle biocenosi presenti da 0 a - 50 metri nel tratto antistante l'intervento, più 500 m a monte e 1000 m a valle della zona di intervento, rispetto alla corrente marina dominante responsabile della diffusione dei materiali fini.

#### C. MOVIMENTAZIONE DI FONDALI MARINI DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI POSA IN MARE DI CAVI E CONDOTTE

Nei casi di cui all'articolo 109 D.Lgs 152/06, comma 5, la relazione tecnica deve contenere indicazioni relative al sito d'intervento, al materiale oggetto di movimentazione, alle modalità di esecuzione delle operazioni di escavo, posa e ripristino del sito nonché dell'eventuale altra destinazione del materiale di risulta dello scavo.

La relazione tecnica, da sviluppare in modo corrispondente alle varie fasi in cui si articola la movimentazione dei materiali riferisce, in particolare, in ragione dei seguenti aspetti:

1. Caratterizzazione del sito d'intervento;

2. Modalità di esecuzione dei lavori di escavo.

Nelle more dell'emanazione di una disciplina statale in materia per le modalità di redazione della relazione tecnica si rimanda al D.M. 24/01/1996.